

Circolare Informativa del 15/01/2016

Oggetto: LA LEGGE DI STABILITÀ 2016 IN SINTESI

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015, giunge al traguardo la manovra fiscale per il 2016 (c.d. Legge di Stabilità), identificata come L. 208/2015.

Il contenuto del provvedimento, che consta di un solo articolo con ben 999 commi, appare assai articolato, con la conseguenza che ne risulta utile una schematizzazione tabellare.

Per comodità di un eventuale approfondimento, si è scelto di seguire l'ordine della norma.

Comma	Contenuto in sintesi
6 7 959	<p>Blocco degli incrementi delle aliquote Iva e delle accise</p> <p>Viene rinviato al 2017 il prospettato aumento delle aliquote e delle accise che, invece, avrebbero dovuto applicarsi già dal 2016.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota Iva del 10% passerà al 13% dal 2017; • l'aliquota del 22% passerà al 24% dal 2017 e al 25% dal 2018. <p>Accise sul carburante</p> <p>Si prevede il dimezzamento dell'incremento già previsto dalla L. 190/2014.</p> <p>In ogni caso, si fa riserva di poter determinare un incremento delle misure in caso di mancato rispetto del gettito atteso dalla <i>voluntary disclosure</i> (rientro dei capitali dall'estero).</p>
10 (a) 10 (b)	<p>Esenzione Imu immobili in comodato uso</p> <p>Si dispone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abrogazione della facoltà dei Comuni di assimilare alla abitazione principale gli immobili concessi in comodato a familiari a determinate condizioni di rendita o di reddito Isee; • si aggiunge, tra i casi (automatici) di riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu, disciplinata dall'articolo 13, comma 3, D.L. 201/2011, anche il caso degli immobili, ad esclusione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso), dati in comodato d'uso ai parenti in linea retta entro il primo grado (quindi a figli o genitori). <p>Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato.</p> <p>Al contempo detto beneficio si applica anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile, che non sia di lusso, adibito a propria abitazione principale (non di lusso).</p>
14 (a) 14 (b)	<p>Modifiche alla Tasi</p> <p>Intervenendo sulle regole della tassa per i servizi indivisibili, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia escluso l'assoggettamento per l'abitazione principale (unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; • si ridefinisce il presupposto impositivo, coincidente con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

14 (c)	<p>fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;</p> <ul style="list-style-type: none"> per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
14 (d)	<ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo
26	<p>Blocco degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali</p> <p>Viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle disposizioni regionali e comunali che prevedevano aumenti di tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.</p> <p>Vengono invece confermate le eccezioni previste per i ripiani finanziari del settore sanitario, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità e successivi rifinanziamenti.</p> <p>La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (Tari), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.</p>
53-54	<p>Riduzione Imu e Tasi per immobili locati a canone concordato</p> <p>Si concede una riduzione del 25% dell'Imu e della Tasi dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998.</p>
55	<p>Misura ridotta dell'imposta di registro sull'acquisto della prima casa</p> <p>Modificando la nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/861, si consente di applicare l'agevolazione, anche nel caso in cui l'acquirente, al momento dell'acquisto, non si sia ancora "liberato" della precedente "prima casa", purché, però, egli la alieni entro 1 anno dal "nuovo" acquisto agevolato.</p> <p>Infatti, l'aliquota agevolata troverà applicazione anche per gli acquisti che, nello stesso tempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> non soddisfino la condizione richiesta dalla lettera c) della nota II-bis; soddisfino le condizioni richieste dalle lettere a) e b) della nota II-bis solo se non si tiene conto dell'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione "prima casa", a condizione, però, che tale ultimo immobile venga alienato entro 1 anno dalla data dell'atto di acquisto della nuova "prima casa".
56	<p>Detrazione Iva per immobili di classe energetica A e B</p> <p>Si dispone una detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva sull'acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.</p> <p>La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali a partire dall'anno di acquisto.</p>
59	<p>Locazioni immobili ad uso abitativo: patti contrari alla legge</p> <p>Si interviene sulla disciplina delle locazioni al fine di prevedere l'obbligo, a carico del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria nei casi di mancata registrazione del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da parte del giudice del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della normativa vigente.</p> <p>In particolare, si sostituisce l'articolo 13 (patti contrari alla legge) della L. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), in tema di effetti di clausole contrattuali, ovvero di</p>

	comportamenti del locatore, che hanno effetti sul contratto di locazione.
61-64	<p>Riduzione Ires</p> <p>Con variazioni rispetto alle originarie previsioni, rimane vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sola diminuzione dell'Ires al 24%, prevista a decorrere dall'anno 2017; • la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti all'Ires in uno Stato membro Ue, nonché in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella white list, all'1,20%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
74	<p>Detrazioni per interventi su immobili</p> <p>Si dispone la proroga delle misure agevolate delle detrazioni su immobili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'aliquota del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale; • dell'aliquota del 65% per gli interventi antisismici; • della detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; • dell'aliquota del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. <p>Cessione del beneficio fiscale 65% per pensionati in no tax area</p> <p>I soggetti che si trovano nella no tax area in ambito Irpef per i redditi percepiti da pensione, da lavoro dipendente, da lavoro assimilato a quello dipendente, da lavoro autonomo, da attività commerciali e lavoro autonomo non abituali (quindi redditi diversi), possono optare per la cessione della propria detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in favore dei fornitori che hanno effettuato i predetti interventi; le disposizioni applicative saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in parola.</p>
75	<p>Detrazione acquisto mobili per giovani coppie</p> <p>Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei 2 componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.</p> <p>La detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo; • spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; • è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro; • non è cumulabile con quello per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
76-84	<p>Leasing di fabbricati ad uso abitativo</p> <p>La norma disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.</p> <p>Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad acquistare o far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore che ne assume tutti i rischi; • a mettere a disposizione l'immobile per un determinato tempo e dietro un corrispettivo che considera il prezzo di acquisto o di costruzione e la durata del contratto. <p>Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.</p>
88	<p>Detrazioni per dispositivi multimediali di controllo remoto del riscaldamento</p> <p>Si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo</p>

	<p>da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative; detti dispositivi, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti, devono garantire il funzionamento efficiente degli impianti, e presentare specifiche caratteristiche. Tali dispositivi, attraverso canali multimediali da remoto, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mostrare i consumi energetici, con la fornitura periodica di dati; • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di esercizio; • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti.
91-94 97	<p>Maxiammortamenti su nuovi investimenti</p> <p>Si introduce una agevolazione finalizzata a favorire gli investimenti in beni strumentali nuovi, mediante la possibilità di aumentare il costo fiscalmente deducibile; il recupero avviene tramite deduzione extracontabile.</p> <p>Infatti, ai fini delle imposte dirette, per imprese e professionisti che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, il costo di acquisizione è maggiorato del 40% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L'agevolazione ha natura temporanea, essendo fruibile solo per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.</p> <p>Sono previste particolari tipologie di beni esclusi dall'agevolazione, quali quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni indicati in apposito allegato.</p> <p>Al fine di rendere possibile il beneficio anche per il comparto dei veicoli, si maggiorano di pari importo i tetti massimi di rilevanza fiscale dei valori di tali beni.</p> <p>Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.</p>
95	<p>Affrancamento valori operazioni straordinarie</p> <p>Si prevede che, in occasione dell'affrancamento di valori connessi ad operazioni straordinarie (articolo 15, comma 10, D.L. 185/200832), la deduzione dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi (affrancati) può avvenire in misura non superiore ad un quinto, anziché ad un decimo.</p>
98-108	<p>Credito di imposta per investimenti al Sud</p> <p>Si prevede un credito d'imposta alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 20% per le piccole imprese, • del 15% per le medie imprese, • del 10% per le grandi imprese, • nei limiti della carta degli aiuti a finalità regionale.
111-113	<p>Regime fiscale forfetario: modifiche</p> <p>Si apportano talune modifiche al regime fiscale forfetario, al fine di renderlo maggiormente conveniente. In particolare, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un innalzamento delle soglie di ricavi/compensi massimi ammissibili; • una rimodulazione delle condizioni di accesso e permanenza nel regime; • la previsione di una aliquota di imposta ridotta al 5%, per i primi 5 anni di avvio di una nuova iniziativa; • una riduzione del carico contributivo del 35%, in sostituzione del precedente esonero dal versamento dei minimali.
126	<p>Note di variazione ai fini Iva</p> <p>Si provvede ad una completa riscrittura dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 in tema di note di variazione; in</p>

	<p>particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si individua il momento di emissione della nota di variazione in diminuzione, in dipendenza dell'assoggettamento del cessionario o committente a una procedura concorsuale, senza che sia necessario attendere l'infruttuosità della procedura; • si prevede la facoltà di emissione della nota di variazione Iva in diminuzione nel caso di risoluzione contrattuale conseguente a inadempimento, relativa a contratti ad esecuzione continuata o periodica, con esclusione delle cessioni e prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
127	<p>Decorrenza delle modifiche alla norma sulle note di variazione</p> <p>Dal 2017 la variazione in diminuzione dell'Iva potrà essere effettuata all'apertura della procedura concorsuale.</p> <p>Alcune disposizioni si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in particolare, l'anticipo della detrazione alla data della procedura concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell'obbligo di registrare la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali)</p>
130-132	<p>Termini per l'accertamento</p> <p>Si riscrive il vigente articolo 57, D.P.R. 633/1972 in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva). Le novità in esso contenute concernono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo slittamento di un anno della notifica degli avvisi relativi alle rettifiche ed agli accertamenti induttivi (rispettivamente articoli 54 e 55 del citato D.P.R. 633/1972); infatti il termine viene portato al quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in luogo dei vigenti 4 anni; • l'equiparazione della fattispecie dell'omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall'anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni. • l'eliminazione della norma che raddoppia i termini per l'accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000. <p>Inoltre, si sostituisce l'articolo 43, D.P.R. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi; le novità presentano contenuto analogo alle novelle in materia di Iva.</p> <p>Si specifica che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi di imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono la notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>Si dispone, inoltre, che nei casi di violazioni che comportino obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal citato D.Lgs. 74/2000, i soli termini relativi agli accertamenti precedenti all'anno 2016 subiscono il raddoppio relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.</p> <p>Si specifica infine che resta fermo quanto disposto in tema di voluntary disclosure con particolare riferimento a quanto stabilito in tema di decadenza per l'accertamento in materia Iva e delle imposte sui redditi, nonché per l'atto di contestazione, per le cui fattispecie i termini sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.</p>
133	<p>Decorrenza della riforma delle sanzioni tributarie</p> <p>Si anticipa di un anno (dal 2017 al 2016) la decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative apportata con D.Lgs. 158/2015; ai fini della procedura di voluntary disclosure, invece, rimangono ferme le precedenti sanzioni.</p>
	<p>Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all'indirizzo di posta elettronica</p>

	<p>certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.</p> <p>In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all'avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica saturata, ovvero non valida o non attiva.</p>
142-147	<p>Operazioni black list, CFC e obblighi di rendicontazione per le multinazionali</p> <p>Si modifica la vigente disciplina in materia di: deducibilità dei costi per operazioni con i paesi c.d. black list; società controllate estere (controlled foreign companies CFC). Black list</p> <p>In particolare, abrogando i commi da 10 a 12-bis del vigente articolo 110, D.P.R. 917/1986 (Tuir), elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ed abbiano avuto concreta esecuzione). Pertanto, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell'articolo 110, Tuir.</p>
152- 164	<p>Canone rai</p> <p>Si fissa la misura del canone rai in 100 euro, stabilendo che la riscossione avvenga per il tramite delle bollette di fornitura di energia elettrica.</p> <p>Il pagamento avverrà in 10 rate mensili decorrenti da gennaio di ciascun anno, addebitate nelle prime bollette con scadenza di pagamento successiva alla scadenza di dette rate; per il solo 2016, la riscossione avverrà a partire dal 1° luglio 2016, con recupero di tutte le rate pregresse non addebitate.</p> <p>Il canone risulta dovuto, per il nucleo familiare, nel luogo ove esiste fornitura di energia e si riscontra la residenza anagrafica del soggetto, fermo restando il principio in forza del quale l'obbligo scatta in virtù della detenzione dell'apparecchio.</p> <p>Si eliminano, tra le presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone tv, l'utilizzo di un apparecchio televisivo (rimane quindi la sola detenzione, unitamente alla presunzione connessa all'impianto di ricezione); si specifica poi che l'eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino - ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Si prevede che, dalla data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del regio D.L. 246/1938.</p> <p>L'Agenzia delle entrate mette a disposizione gli elenchi dei soggetti esenti e di coloro che hanno presentato l'apposita dichiarazione di cui al comma 153, lettera a) della Legge di Stabilità.</p>
178-181	<p>Esonero contributivo per il 2016</p> <p>Ai datori di lavoro privati che assumo a tempo indeterminato determinato nel 2016, è riconosciuto un esonero contributivo per un massimo di 24 mesi e pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ma con un tetto massimo annuo di 3.250 euro.</p> <p>Sono esclusi i contratti di apprendistato e quelli di lavoro domestico. Il lavoratore non deve aver lavorato per la stessa azienda nei tre mesi prima dell'entrata in vigore di questa Legge (1° gennaio 2016).</p> <p>In caso di subentro in un appalto, anche per rispetto di un obbligo preesistente, il nuovo datore di lavoro subentra anche nell'esonero contributivo per i lavoratori coinvolti, per la durata e la misura rimanenti rispetto a quanto già fruito.</p>
182-189	<p>Detassazione retributiva per premi di produttività ed erogazioni alla generalità dei dipendenti</p> <p>Si applicherà a regime un'imposta sostitutiva dell'Irpef e addizionali del 10%, nel limite di 2.000 euro lordi (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le</p>

	<p>modalità specificate Ministro del lavoro), ai “premi di risultato di ammontare variabile” legati ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”.</p> <p>Gli incrementi saranno misurabili e verificabili coi criteri definiti dal ministro del Lavoro entro 60 giorni dal primo gennaio. In ogni caso, i premi agevolati andranno erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51, D. Lgs 81/2015.</p> <p>L’agevolazione sulla produttività si potrà applicare solo al settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50.000 euro. In caso di cambio di sostituto d’imposta, quest’ultima condizione va attestata dal beneficiario per iscritto. Non saranno tassate ad Irpef somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per fruire dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 e dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.</p>
320	<p>Credito di imposta per la riqualificazione alberghi</p> <p>Si estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda a un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione.</p> <p>Il credito d’imposta è riconosciuto, per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino a un massimo di 200.000 euro.</p> <p>Si demanda ad un decreto del Mibact, d’intesa con la Conferenza Unificata, l’aggiornamento degli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alla capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali, nonché dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.</p>
414-416	<p>Sostegno ai coniugi in stato di bisogno (regime sperimentale)</p> <p>Si stabilisce che il coniuge, in stato di bisogno, che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo.</p> <p>Qualora il Tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.</p> <p>Si demanda ad un Decreto Ministeriale l’emanazione delle disposizioni attuative con particolare riguardo all’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione.</p>
645- 651 653	<p>Autotrasporto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si dispone che il credito di imposta relativo alle accise corrisposte sul gasolio per autotrazione non venga riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Si fa quindi rinvio ad un decreto interministeriale l’individuazione delle modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall’attuazione della misura; • si reintroduce l’obbligo di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto internazionale di merci, da chiunque effettuato, anche da un vettore nazionale diretto all’estero, in quanto la soppressione di tale documentazione disposta dalla L. 190/2014, relativa alla merce trasportata, anche per i veicoli immatricolati all’estero nello svolgimento di trasporti internazionali, ha determinato, per gli organi di controllo, l’impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico, con conseguenti ricadute negative sui controlli dei vettori stranieri, sia comunitari che extracomunitari. La mancata esibizione della documentazione, la sua assenza o incompletezza

	<p>determina l'irrogazione di sanzioni amministrative;</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di 3 anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (ce) n. 561/2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nella misura dell'80% entro un tetto massimo di disponibilità di fondi. L'esonero contributivo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
652	<p>Riduzione delle deduzioni forfetarie per autotrasportatori La disposizione in commento riduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori (articolo 66, comma 5, Tuir ed articolo 1, comma 106, L. 266/2005). Si stabilisce che tali deduzioni spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35% dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. Si precisa inoltre che quanto precede ha luogo nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.</p>
887-888	<p>Rivalutazione di quote e terreni È nuovamente possibile la rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 01 gennaio 2016. Diversamente dal passato, però si applica un'aliquota unica di imposta sostitutiva, pari all'8%, sia per la rideterminazione del costo dei terreni che delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate. La perizia va giurata entro il 30 giugno 2016, unitamente al versamento della prima rata o dell'intero.</p>
889	<p>Rivalutazione dei beni di impresa Viene concessa la possibilità di rivalutare i beni materiali e immateriali d'impresa, oltre che delle partecipazioni in società controllate o collegate, unicamente ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti è subordinato al versamento di un'imposta sostitutiva del 16% (beni ammortizzabili) o 12% (i beni non ammortizzabili); • gli effetti fiscali sono differiti; • è concessa la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con assolvimento di un'imposta sostitutiva del 10%. </p>
898	<p>Innalzati i limiti per l'uso del contante Si eleva a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del denaro contante, quindi concesso sino a 2.999,99 euro, rispetto ai 999,99 precedenti. Rimane, invece, il precedente limite per il servizio di "Money transfer".</p>
900-901	<p>Utilizzo bancomat per pagamenti di modico valore, pos professionisti Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di</p>

STUDIO CONSULENTI
AZIENDALI ASSOCIATI SRL
Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

	valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.
954 (a) 955	Maggiori benefici per la detrazione di spese funebri Dal 2016 le spese funebri saranno detraibili, nella misura massima di 1.550 euro per soggetto deceduto, anche se sostenute per persone diverse da quelle indicate nell’articolo 433, cod. civ.. Decorrenza particolare A decorrere dal periodo di imposta 2015
964	Disposizioni per contrastare il mancato pagamento del bollo auto Modificando l’articolo 103, D.Lgs. 285/1992, si prevede che “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal P.R.A., restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L’ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. (...)”.
982	Credito di imposta per installazione impianti di allarme Istituito, per l’anno 2016, un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori di attività di lavoro autonomo o di impresa, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero a spese connesse ai contratti perfezionati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’attuazione è demandata ad apposito D.M.. La norma non indica alcun divieto di sovrapposibilità con le disposizioni di recupero del patrimonio edilizio, che comprendono anche l’installazione di allarmi.
984	Credito di imposta per acquisto strumenti musicali È istituito per l’anno 2016 un credito d’imposta una tantum, da attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, in coerenza con il corso di studi. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente acquirente, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, e lo recupera in compensazione.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.